



Incentivi per acquisto di veicoli stanziati 36 milioni

Il ministero dei trasporti ha pubblicato il decreto che prevede anche per l'anno 2017, gli incentivi per la prosecuzione del processo di rinnovo del parco veicolare delle imprese di autotrasporto ed in particolare per l'acquisto di veicoli industriali a motorizzazione alternativa a gas naturale e biometano ed elettrica onde assicurare un minor livello di emissioni inquinanti, al fine di massimizzare gli effetti benefici sull'ambiente.

L'incentivazione per l'acquisto di rimorchi e semirimorchi intermodali, riguarderà solo quelli dotati di dispositivi innovativi non ancora obbligatori, atti a conseguire maggiori standard di sicurezza e di efficienza energetica, nonché di casse mobili in connessione con l'acquisto di rimorchi portacasse, può essere diretta a tutte le imprese nel limite del 40 % dei costi di investimento necessari per innalzare il livello di tutela ambientale.

Le risorse sono destinate ad incentivi a beneficio delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi attive sul territorio italiano, regolarmente iscritte al Registro elettronico nazionale e all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, per il rinnovo e l'adeguamento tecnologico del parco veicolare, per l'acquisizione di beni strumentali per il trasporto intermodale, nonché per favorire iniziative di collaborazione e di aggregazione fra le imprese del settore. Il provvedimento indica quali investimenti e le modalità e i criteri con cui vanno ripartiti i finanziamenti. Proviamo ad analizzarli meglio.

Gli investimenti finanziabili

Gli investimenti sono finanziabili esclusivamente per gli acquisti svolti dopo il 2 agosto e conclusi entro il 15 aprile 2018. Per evitare il superamento delle soglie massime di aiuti previsti dall'Ue, viene esclusa la cumulabilità dei contributi previsti dal decreto con altre agevolazioni pubbliche, incluse quelle concesse a titolo de minimis, per le medesime tipologie di investimenti e per i medesimi costi ammissibili.

I beneficiari del contributo

Sono le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi o loro consorzi, in regola con i requisiti di iscrizione all'Albo degli autotrasportatori e al REN. In pratica, chi non ha pagato le quote di iscrizione, non potrà beneficiare degli incentivi.

Le tipologie di investimenti ammissibili e le risorse dedicate

Il ministero ha previsto come limite massimo di spesa circa 36 milioni di euro da ripartire tra le varie tipologie di intervento. Le risorse destinate agli investimenti, sono così ripartite:

Newsletter CNA PAVIA - Autotrasporto FITA N. 30/2017

- a) **10,5 milioni** per acquisizione, anche mediante leasing, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG e elettrica (Full Electric) nonché per l'acquisizione di dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli per il trasporto merci a motorizzazione termica in veicoli a trazione elettrica, ai sensi dell'art. 36 del regolamento (CE) n 651/2014 della Commissione del 17/06/2014;
- b) **10 milioni** per radiazione o rottamazione di veicoli di massa complessiva pari o superiore a 11,5 tonnellate, con contestuale acquisizione di veicoli nuovi di fabbrica conformi alla normativa euro VI di massa complessiva pari o superiore a 11,5 tonnellate;
- c) **14,4 milioni** per acquisizione anche mediante leasing, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e per il trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO, dotati di dispositivi innovativi volti a conseguire maggiori standard di sicurezza e di efficienza energetica; nonché per l'acquisizione di rimorchi e semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori a 7 tonnellate allestiti per trasporti in regime ATP, rispondenti a criteri avanzati di risparmio energetico e rispetto ambientale;
- d) **1 milione** per l'acquisizione, anche mediante leasing, di casse mobili e rimorchi o semirimorchi porta casse così per l'utilizzazione di differenti modalità di trasporto in combinazione fra loro senza alcuna rottura di carico.

Gli importi massimi finanziabili

Sono stanziabili contributi fino a concorrenza delle risorse disponibili per ogni raggruppamento di tipologie di investimento. Nel caso di esaurimento delle risorse disponibili, il numero delle imprese ammesse al beneficio non consenta l'erogazione degli importi a ciascuna spettanti, si procede alla riduzione proporzionale dei contributi fra le stesse imprese collocate negli elenchi degli ammessi a beneficio nelle aree rispetto alle quali le risorse si sono rivelate insufficienti.

Per consentire l'accesso a più beneficiari possibili, l'importo massimo complessivo per impresa, non può superare i 700 mila euro. I beni acquistati inoltre non possono essere alienati fino al 31 dicembre 2019 e devono restare nella disponibilità dell'impresa che ha ottenuto gli incentivi, pena la revoca del contributo erogato.

Importi dei contributi e costi ammissibili

In relazione agli investimenti di cui alla lettera a) sono finanziabili le acquisizioni, anche mediante leasing, delle seguenti categorie di veicoli e dispositivi, e vengono indicati i seguenti incentivi:

- per i veicoli nuovi di fabbrica a trazione alternativa a metano CNG e elettrica di massa complessiva pari o superiore a 3.5 ton. e fino a 7 tonn., nonché per i veicoli a motorizzazione ibrida (diesel + elettrico). *Il contributo ammonta a 4.000 euro per ogni veicolo CNG e a motorizzazione ibrida e a 10.000 euro per ogni veicolo elettrico.*
- per i veicoli nuovi di fabbrica a trazione alternativa a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 7 ton. *Il contributo è di 8.000 euro. Invece è di euro 20.000 per ogni veicolo a trazione alternativa a gas naturale liquefatto LNG ovvero a motorizzazione ibrida (diesel + elettrico).*
- per l'acquisizione di dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli di massa complessiva pari a 3,5 tonn. per il trasporto merci come veicoli elettrici. *Il contributo è determinato al 40 % dei costi ammissibili, comprensivi del dispositivo e dell'allestimento con un tetto massimo pari a 1.000 euro.*

In relazione agli investimenti di cui alla lettera b) è finanziabile la radiazione per rottamazione di automezzi con massa complessiva pari o superiore a 11,5 tonn, con contestuale acquisizione, di automezzi nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonn, conformi alla normativa antinquinamento euro VI. *Il contributo in sostituzione del veicolo radiato, è di 5.000 euro per ogni veicolo euro VI di massa complessiva da 11,5 tonn. a 16 tonn.. Ammonta invece, a 10.000 euro, per ogni veicolo euro VI di massa complessiva a pari o superiore a 16 tonnellate.*

In relazione agli investimenti di cui alla lettera c) sono finanziabili:

- a) le acquisizioni anche in leasing, di rimorchi e semirimorchi nuovi, per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e per il trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO, dotati di almeno un dispositivo innovativo;
- b) rimorchi, semirimorchi equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori alle 7 tonn. allestiti per il trasporto delle derrate deteriorabili (ATP) mono o multi temperatura purché le unità frigorifere/calorifere siano alimentate da motore conforme alla fase V (STAGE V) del regolamento UE 2016/1628; oppure, da unità criogeniche autonome non collegate al motore del veicolo trainante, oppure da unità elettriche funzionanti con alternatore collegato al motore del veicolo trainante. Tutte le unità indicate dovranno essere dotate di gas refrigeranti con un GWP inferiore a 2.500;
- c) sostituzione, nei rimorchi, semirimorchi o autoveicoli specifici superiori alle 7 tonn. allestiti per il trasporto delle derrate deteriorabili (ATP) mono o multi temperatura, delle unità frigorifere /calorifere installate, ove non rispondenti agli standard ambientali di cui alla lettera precedente, con unità frigorifere/calorifere alimentate da motore conforme alla fase V (STAGE V) del regolamento UE 2016/1628, o da unità criogeniche autonome non collegate al motore del veicolo trainante, oppure da unità elettriche funzionanti con alternatore collegato al motore del veicolo trainante. Tali unità dovranno essere funzionanti esclusivamente con gas refrigeranti con un GWP inferiore a 2.500.

I dispositivi innovativi a cui fa riferimento la normativa sono: gli spoiler laterali; le appendici aerodinamiche posteriori; i dispositivi elettronici gestiti da centraline EBS per la distribuzione del carico sugli assali; gli pneumatici di classe C3 con coefficiente di resistenza al rotolamento RCC inferiore a 8,0 kg/t dotati di Tyre Pressure Monitoring System (TPMS); telematica indipendente collegata al sistema EBS, in grado di valutare l'efficienza dell'utilizzo dei rimorchi e semirimorchi; dispositivi elettronici gestiti da centraline EBS per ausilio in sterzata oppure per il monitoraggio dell'inclinazione laterale; sistema elettronico di controllo dell'usura delle pastiglie freno; sistema elettronico di controllo dell'altezza del tetto veicolo.

Nei casi di cui sopra il contributo viene determinato come di seguito indicato:

- per le acquisizioni effettuate da piccole imprese nel limite del 10 % del costo di acquisizione; in caso di medie imprese il limite è del 20 %, con un tetto massimo di euro 5.000 semirimorchio o autoveicolo specifico superiore a 7 tonn. allestito per trasporti in regime ATP, ovvero per ogni unità refrigerante/calorifera a superiore standard ambientale, installata su tali veicoli. *Le acquisizioni sono ammissibili qualora sostenute nell'ambito di un programma di investimenti destinato a creare un nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;*
- per le acquisizioni effettuate da imprese che non rientrano tra le piccole e medie imprese in euro 1.500, tenuto conto che è possibile incentivare il 40 % della differenza di costo tra i veicoli intermodali dotati di almeno un dispositivo innovativo e veicoli equivalenti stradali e dei maggiori costi dei veicoli equipaggiati con dispositivi per trasporto ATP rispondenti a criteri avanzati di risparmio energetico e rispetto ambientale, ovvero dei maggiori costi delle unità refrigeranti/calorifere a superiore standard ambientale, installate su tali veicoli.

In relazione agli investimenti di cui alla lettera d), sono finanziabili le acquisizioni, effettuate anche in leasing, di gruppi di 8 casse mobili e 1 rimorchio o semirimorchio porta casse. Il contributo viene determinato, tenuto conto dei costi aggiuntivi rispetto all'acquisto di veicoli equivalenti stradali, in euro 8.500 per l'acquisto di ciascun insieme di 8 casse e 1 rimorchio o semirimorchio.

Tutti gli incentivi sono maggiorati del 10 % in caso di acquisizioni effettuate da parte di piccole e medie imprese e da imprese aderenti a una rete, ove gli interessati ne facciano espressa richiesta.

Quando va presentata la domanda

Possono presentare domanda **tutte le imprese di autotrasporto o loro raggruppamenti iscritti al REN**, ma è ammessa una sola domanda per impresa o raggruppamento. La domanda potrà essere presentata solo dopo che verrà pubblicato apposito decreto contenente gli adempimenti gestionali per la presentazione telematica tramite il portale dell'automobilista e comunque dal 18 settembre e fino al 15 aprile 2018.

**CNA è a disposizione delle imprese associate
per l'istruttoria e la presentazione delle domande**

**Per informazioni: Tiziana Zecca
tel ufficio 0382-433134
e-mail t.zecca@cnapavia.it**

CNA aiuta la tua azienda a orientarsi tra le opportunità di sviluppo offerte dai contributi e dalle agevolazioni di fonte comunitaria, nazionale, regionale e locale